



CITTÀ DI CAORLE

Provincia di Venezia

30021 CAORLE (VE) - Via del Passarin, 15 - Tel. 0421 219 111 r.a. - Fax 0421 219 300 - Cod.Fisc. e P.I. 00321280273

Sito Internet: <http://www.comune.caorle.ve.it>



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA'.

Foglio notizie:

APPROVATO con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 10.02.2011

MODIFICATO con deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 09.06.2011

PUBBLICATO All'Albo Pretorio per 15 giorni:
- all'adozione della delibera di approvazione dal 22.02.2011
- all'adozione della delibera di modificazione dal 16.06.2011

ENTRATO IN VIGORE in data 26.03.2011, sedicesimo giorno successivo alla seconda pubblicazione, effettuata dal 10.03.2011, per la durata di 15 giorni.

INDICE

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Finalità del servizio
Art. 3 - Tipologie di intervento
Art. 4 - Servizi ed aree interessate dalla reperibilità
Art. 5 - Competenze del coordinatore della reperibilità
Art. 6 – Squadra di pronto intervento
Art. 8 - Esclusioni dal turno di reperibilità
Art. 9 - Copertura oraria assicurata dal servizio di pronta reperibilità
Art. 10 – Compensi e copertura assicurativa
Art. 11 - Norma transitoria e finale
Art. 12 - Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto

1.1 Il presente regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento del servizio di reperibilità/pronto intervento, le cui finalità risultano meglio specificate nell'art. 2.

Art. 2 – Finalità del servizio

2.1 Il servizio di reperibilità - pronto intervento ha come finalità essenziale di eliminare o comunque fronteggiare eventi che possano determinare situazioni di pericolo o pregiudicare in qualunque modo la garanzia della pubblica incolumità e che possano essere affrontati dalla squadra di pronto intervento così come costituita al successivo art. 7 nonché di attivare il sistema di protezione civile locale nei casi previsti dai punti 3.2 e 3.3, altresì, soddisfare le chiamate per il regolare svolgimento delle manifestazioni turistiche, sportive e culturali a seguito di imprevedibili o sopravvenute necessità di intervento in fase di allestimento.

2.2 La squadra di cui al successivo punto 7.1 viene attivata esclusivamente dalle seguenti figure:

- ❖ Sindaco
- ❖ Assessori comunali
- ❖ Forze dell'Ordine
- ❖ Polizia Municipale
- ❖ Dirigente Settore Servizi Tecnici
- ❖ Segretario Comunale
- ❖ Servizio di Vigilanza Notturna
- ❖ Incaricato comunale presente alle manifestazioni organizzate dal Comune

2.3 Il numero di telefono cellulare del caposquadra fornito dall'ente, è a disposizione esclusivamente delle figure di cui al precedente punto 2.2

2.4 I numeri di telefono cellulare degli altri componenti della squadra sono a disposizione esclusivamente del caposquadra.

Art. 3 – Tipologie di intervento

3.1 Il servizio di pronta reperibilità interviene per le situazioni di pericolo di cui al punto 2.1.

3.2 Qualora si dovesse riscontrare che le situazioni di pericolo di cui al punto 2.1 non possano essere affrontate dalla squadra, il capo squadra provvederà ad attivare altri enti/imprese/ e/o uffici preposti all'emergenze e/o soccorsi;

3.3 Nei casi di eventi di carattere eccezionale l'attivazione diretta degli enti / imprese/Unità di protezione Civile e/o uffici preposti all'emergenza e/o soccorso è disposta anche dal personale della Polizia Locale. Tra i casi di eventi di carattere eccezionale, si ipotizzano, a titolo esemplificativo, i seguenti:

- cedimento e/o dissesti non prevedibili e del tutto casuali della sede stradale per il quale si rende necessario disporre tempestivamente idonei ripari e/o predisporre percorsi alternativi per ragioni di sicurezza stradale;
- calamità naturali: terremoti, alluvioni, grandinate, nevicate, ed altri eventi di particolare intensità, che rendano proibitiva o altamente difficoltosa la circolazione veicolare;
- incendi o crolli di edifici, pubblici o privati, prospicienti la pubblica via per i quali si rende necessario eliminare con tempestività situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
- incidenti stradali con danni a strutture o intralci e/o rischi per la percorribilità delle strade;
- incidenti industriali;
- smottamenti, esondazioni, alluvioni;
- sversamenti in fognatura.
- altri interventi di igiene e sanità pubblica;
- durante le manifestazioni organizzate dal Comune di Carole, qualora si verificassero situazioni che pregiudichino il regolare svolgimento o vi siano situazioni di pericolo.

Art. 4 – Servizi ed aree interessate dalla reperibilità

4.1 La reperibilità riguarda il personale del Settore Servizi Tecnici oltre al personale di altri settori, da individuare con criteri predeterminati, che si renda disponibile previa adeguata formazione.

4.2 I profili professionali del personale interessato al servizio di pronta reperibilità sono i seguenti:

- a) funzionario tecnico
- b) istruttore direttivo tecnico
- c) istruttore tecnico
- d) collaboratore professionale
- e) operaio e operaio specializzato

4.3 Altro personale del Settore e il personale appartenente ad altri settori che si rende disponibile alla reperibilità può appartenere a profili professionali diversi di cui al comma precedente

Art. 5 – Competenze del coordinatore della reperibilità

5.1 Il dirigente preposto al Settore Servizi Tecnici riveste competenze di coordinatore dell'attività di tutti i dipendenti in reperibilità, a prescindere dal fatto che gli stessi prestino la propria attività lavorativa presso il servizio dallo stesso diretto. Allo stesso pertanto compete la redazione delle specifiche disposizioni di servizio atte a garantire il regolare funzionamento del servizio di reperibilità.

5.2 Nel momento in cui viene attivata l'Unità di Protezione Civile, le competenze di coordinamento faranno capo al Responsabile di Coordinamento della Protezione Civile come previsto dalle normative vigenti e dai provvedimenti adottati dall'Ente.

Art. 6 – Turnazioni

6.1 Il turno di servizio, stabilito almeno trimestralmente dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici, viene reso noto almeno 15 giorni prima del periodo di riferimento al personale interessato;

6.2 Una volta fissati i turni, ogni modifica può essere apportata solo subordinatamente a specifica autorizzazione del predetto Dirigente, fatti salvi i casi di infortunio o malattia debitamente comprovati.

6.3 Il dipendente in turno di reperibilità che, per ragioni di malattia o di infortunio non può effettuare il servizio, avrà l'obbligo di informare tempestivamente il Dirigente del Settore Servizi Tecnici o suo delegato.

6.4 Il Capo Squadra, nel caso di impedimento ad intervenire verificatosi durante gli orari di reperibilità, così come individuati all'art. 9 del presente Regolamento, provvederà ad attivare direttamente gli altri componenti della squadra.

6.5 Gli altri componenti della squadra in turno, nel caso di impedimento ad intervenire verificatosi durante gli orari di reperibilità, così come individuati all'art. 9 del presente Regolamento, provvederanno ad informare tempestivamente il Capo Squadra.

6.6 Ai dipendenti in turno di reperibilità che non potranno effettuare il servizio, non spetterà il compenso giornaliero previsto dal comma 1 dell'art. 23 del CCNL del 14.09.2000 per l'intera durata dell'indisposizione, a partire dal giorno stesso – compreso dell'avvenuta comunicazione.

6.7 Il Dirigente del Settore Servizi tecnici o suo delegato, nel caso di indisponibilità, per ragioni di malattia o di infortunio, di personale in turno di reperibilità, ricercherà i sostituti, in via prioritaria, tra quelli iscritti nel turno successivo, ovvero mediante disposizioni di servizio.

6.8 Il personale subentrante, se iscritto nel turno immediatamente successivo, ha la facoltà di espletare il servizio anche nel turno previsto, oppure rinunciare. Nel caso di rinuncia, il Dirigente del Settore Servizi Tecnici, o suo delegato, individuerà, mediante disposizioni di servizio, i sostituti.

6.9 Il dipendente che, essendo in turno di reperibilità, non risultasse reperibile perde il compenso maturato per il turno di reperibilità e sarà soggetto a sanzioni disciplinari. Le stesse sanzioni saranno applicate anche per i casi di inosservanza agli art. 6.3, 6.4, 6.5.

6.10 Il Dirigente preposto darà comunicazione semestrale delle turnazioni ed esclusioni effettuate alle OO.SS e alla RSU;

Art. 7 – Squadra di pronto intervento.

7.1 Al fine di garantire il servizio in oggetto viene costituita una squadra di pronto intervento, composta da personale avente i seguenti profili professionali:

- n° 1 dipendenti avente il profilo professionale di cui all'art. 4.2 lettera a), b) e c) con funzioni di capo-squadra;
- n° 2 dipendenti aventi il profilo professionale di cui all'art. 4.2 lettera d) e e);

7.2 Le squadre verranno formate su base volontaria. Qualora non venga raggiunto il numero minimo per la composizione della squadra (due operai più un caposquadra) il dirigente individuerà altro personale, in primis presso il Settore Servizi Tecnici, osservando il criterio di rotazione e poi altro appartenente ad altri Settori (se disponibile e adeguatamente formato), per comporre il numero minimo.

Il personale che non presta il servizio volontariamente verrà alternato in modo da garantire il numero minimo della squadra e la rotazione di tutto il personale di cui all'art. 4.2 come da norme contrattuali nazionali vigenti;

7.3 L'attivazione della squadra di pronto intervento, verrà stabilita dal Capo Squadra che, ricevuta la segnalazione da parte degli Organi preposti, valuterà la situazione e disporrà l'intervento di tutti o solo di alcuni componenti della squadra nel numero, comunque, sufficiente a fronteggiare la situazione.

7.4 Nel caso di evento calamitoso di particolare gravità e comunque in casi eccezionali di situazioni che pregiudicano l'incolumità a persone e cose il Capo Squadra potrà contattare il Dirigente di Settore o il Vice Capo Settore o il Sindaco i quali dovranno impartire le necessarie relative disposizioni.

7.5 Al fine di garantire la continua reperibilità dei componenti della prevista squadra di pronto intervento, i dipendenti interessati saranno dotati di telefono cellulare.

Ai componenti della squadra di pronto intervento reperibili sarà consentito l'utilizzo degli automezzi comunali per tutti i necessari spostamenti dalle sedi di lavoro al punto in cui necessita l'intervento.

7.6 Ogni operazione della squadra di pronto intervento verrà registrata dal Capo Squadra su apposito modulo indicante: l'Organo che ha chiesto l'intervento, il motivo dell'attivazione, il personale attivato, le misure adottate, l'impegno temporale complessivo. Il rapporto dovrà essere trasmesso entro il primo giorno lavorativo utile al Dirigente Settore Servizi Tecnici, o suo delegato.

7.7 I componenti della squadra di pronto intervento, successivamente all'attivazione, dovranno raggiungere tempestivamente, e comunque non oltre 30 minuti dalla chiamata, il posto di servizio indicato. Si prescinde dall'obbligo di registrazione mediante il sistema di rilevazione presenze qualora il suddetto posto di servizio risulti più facilmente raggiungibile dal luogo ove si trovava il dipendente in turno di reperibilità;

Art. 8 – Esclusioni dal turno di reperibilità

8.1 Sono esentati dal turno di reperibilità coloro che non possono adempiere alla relativa disposizione di servizio per: forza maggiore, malattia, caso fortuito, ragioni personali o familiari debitamente comprovate, fermo restando quanto previsto dall'art. 6.4 e seguenti.

8.2 Sono esclusi dal servizio in oggetto i dipendenti il cui rapporto di lavoro è a tempo parziale.

8.3 Possono essere esclusi dal servizio in oggetto i dipendenti residenti oltre 30 minuti dalla sede municipale e i dipendenti con comprovati motivi familiari.

Art. 9 – Copertura oraria assicurata dal servizio di pronta reperibilità

9.1 Il servizio ricopre l'intero anno solare negli orari non coperti dall'ordinario servizio comunale, ed entra in funzione al termine dell'ordinario orario di lavoro.

9.2 Nel rispetto di quanto indicato al comma 1 e di quanto previsto dai CCNL vigenti nel tempo, gli orari di reperibilità saranno svolti al di fuori dell'orario di servizio dei singoli dipendenti.

Art. 10 – Compensi e copertura assicurativa

10.1 Il Servizio di Pronta Reperibilità, verrà compensato secondo la misura stabilita dagli artt. 23 e 24 del CCNL 14.09.2000 e successive modifiche ed integrazioni. Detta indennità non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato.

10.2 Il compenso sarà erogato mensilmente sulla base di un elenco che sarà predisposto dal Dirigente Settore Servizi Tecnici, o suo delegato, che dovrà essere trasmesso all'Ufficio del Personale entro il giorno 5 del mese successivo.

10.3 Annualmente, la Conferenza dei dirigenti provvederà a garantire che una quota del monte-ore contrattualmente fissato per remunerare le prestazioni oltre il normale orario di servizio (straordinario), venga assegnato in uso esclusivo a copertura degli interventi espletati dai dipendenti impegnati nel servizio di pronta reperibilità, con garanzia del pagamento del corrispettivo o di recupero delle ore prestate, a scelta del dipendente.

10.4 La copertura assicurativa dei dipendenti in reperibilità è garantita dal momento dell'attivazione dell'intervento e per tutta la durata dello stesso.

Art. 11 – Norma transitoria e finale

11.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 12 – Entrata in vigore

12.1 Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla esecutività della delibera di approvazione.